



TRONCO A4: TORINO – MILANO.

**INFORMATIVA SUI RISCHI  
AMBIENTALI E SULLE MISURE DI  
PREVENZIONE E DI EMERGENZA**

e

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI INTERFERENZIALI  
ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E  
COORDINAMENTO**

ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81

# INDICE

1. Premessa – Normativa e Definizioni.....	
2. Anagrafica di commessa .....	
3. Informazione sui rischi ambientali .....	
4. Informazioni sui rischi interferenziali.....	
5. Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di SATAP S.p.A. che intervengono direttamente nell'appalto o che intervengono nei luoghi dell'appalto nell'ambito delle proprie mansioni.....	
6. Gestione Emergenze.....	
7. Prescrizioni particolari.....	
8. Procedure autorizzative minime.....	
9. Aggiornamenti del documento.....	
10. Elenco degli allegati .....	
11. Firme documento .....	

## Premessa

### **NORMATIVA**

#### **a) – Codice Civile**

##### **Contratto d'opera – art. 2222 c.c.**

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

##### **Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.**

Nozione: L'appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

##### **Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.**

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

##### **Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.**

contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

#### **b) – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. art. 26**

##### **Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3.** Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

**3-bis.** Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

**3-ter.** Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

**4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

**5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

**7.** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

**8.** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **DEFINIZIONI**

**Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.

**Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

**Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

**Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

## Anagrafica di commessa

### Oggetto

OGGETTO	ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA NELLE STAZIONI E PERTINENZE DELL'AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE	Le attività sono i servizi di pulizia giornalieri, settimanali, mensili ed annuali così come normati dal capitolato prestazionale
LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE	I locali e le strutture dell'autostrada A4 TO-MI
IMPORTO A BASE D'ASTA DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE	€ 1.551.447,71
ONERI DI SICUREZZA	€ 7.414,80

### Committente S.A.T.A.P. S.p.A.

RAGIONE SOCIALE	S.A.T.A.P. S.p.A. Autostrade A4 Torino – Milano ed A21 Torino – Piacenza Via Bonzanigo, 22 10144 TORINO
DATORE DI LAVORO	Ing. Bernardo MAGRI'
DIRIGENTE DELEGATO	Ing. Marco COMI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Geom. Alberto MARTINA
COGNOME E NOME DEL RESPONSABILE DI COMMESSA	Ing. Vincenzo TASSONE
DIREZIONE	ESERCIZIO
TELEFONO UFFICIO	011.91415203
FAX	011.91415208
E-MAIL	<a href="mailto:vtassone@satapweb.it">vtassone@satapweb.it</a>
COGNOME E NOME DELL'ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI COMMESSA	Sig. Andrea COSCINO
TELEFONO UFFICIO	
CELL	342.1263226
E-MAIL	<a href="mailto:acoscino@satapweb.it">acoscino@satapweb.it</a>

### Appaltatore principale

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
COGNOME E NOME DEL DATORE DI LAVORO	

## Informazioni sui rischi ambientali

### Rischi estrinseci

Nelle aree dei lavori sono presenti i seguenti rischi connessi con l'ambiente circostante ovvero fattori esterni che comportano rischi per i luoghi di lavoro e/o rischi che le lavorazioni possono comportare per l'area circostante.

<b>Rischio traffico</b>	Nelle aree esterne oggetto del contratto ed in particolare nella pulizia delle piste di esazione è previsto un elevato rischio traffico. Nella programmazione e nello svolgimento delle singole fasi di lavoro occorrerà sempre tenere in debita considerazione tale rischio, in funzione della sicurezza sia degli addetti che vi operano sia degli utenti in transito.
<b>Rischio traffico presso le stazioni autostradali</b>	Per l'attraversamento pedonale delle piste e piazzali di stazione, oltre alle disposizioni sopra citate, il personale dell'impresa dovrà attenersi alle procedure riportate nel fascicolo "Norme comportamentali per l'attraversamento in sicurezza delle piste delle stazioni autostradali" che si consegna in allegato.

### Rischi intrinseci

Le aree in cui si svolgeranno i lavori sono interessate dalla presenza dei sottoindicati rischi.

<b>Presenza di prodotti derattizzanti</b>	Nei luoghi di lavoro possono essere presenti scatolette in plastica o tubolari a "T" in plastica di colore nero, contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale dell'impresa dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto. Per una eventuale manipolazione, a seguito di spostamento, indossare i guanti di gomma o di PVC.
---	---

## Informazioni sui rischi interferenziali

<b>Presenza di lavoratori dipendenti di SATAP SpA che intervengono nell'ambito delle proprie mansioni</b>	Nelle aree interessate dalle attività possono essere presenti ausiliari della viabilità, impiegati di sede o tecnici di manutenzione con mansioni di direzione e/o assistenza ai lavori, tecnici di cantiere che svolgono proprie mansioni.
<b>Presenza di utenti autostradali</b>	Si fa presente che, oltre alla categoria "lavoratori dipendenti" è soggetto in credito di sicurezza qualsiasi persona che, legittimamente, si trovi all'interno della sfera operativa di un'attività lavorativa e quindi esposta ai rischi tipici di essa. Pertanto, anche la presenza di utenti in transito nelle aree sottostanti comporta la presenza di un rischio di natura interferenziale che comunque è stato trattato come rischio ambientale nei paragrafi precedenti.

**Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di SATAP SpA che intervengono nei luoghi oggetto dell'affidamento, nell'ambito delle proprie mansioni**

<b>INTERFERENZA</b>	<b>RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA COMMITTENTE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE</b>
Presenza di lavoratori dipendenti di SATAP SpA che intervengono nei luoghi oggetto delle attività o nelle immediate vicinanze, nell'ambito delle proprie mansioni	Investimento degli addetti in fase di attraversamento delle piste di esazione pedaggi	Promozione della cooperazione e del coordinamento delle diverse imprese esecutrici mediante la consegna delle procedure operative	Prestare sempre la massima attenzione ai mezzi in transito. Entrare ed uscire dalle aree di lavoro prestando la massima attenzione alla presenza di eventuale personale a terra	Verifica della consegna delle procedure operative al personale operante in strada.
	Rischio di cesoiamento - stritolamento per attività dell'impresa appaltatrice	Promozione della cooperazione e del coordinamento delle diverse imprese esecutrici	Mantenere le distanze di sicurezza da eventuali macchine operatrici	Verificare la rispondenza alla vigente normativa delle macchine e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio.
	Rischio rumore per attività dell'impresa appaltatrice	Promozione della cooperazione e del coordinamento delle diverse imprese esecutrici	Utilizzare cuffie antirumore o inserti auricolari Tenersi a distanza durante le operazioni con macchine e attrezzature particolarmente rumorose.	Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si deve segnalare l'area interessata da livelli di rumore superiore a quelli di azione.
	Rischio di proiezione di materiali per attività compiute da parte dell'impresa appaltatrice	Promozione della cooperazione e del coordinamento delle diverse imprese esecutrici	Mantenersi a distanza di sicurezza dalla possibile fonte di proiezione di materiali.	Nei lavori eseguiti a mano o con apparecchi che danno luogo a proiezioni di materiale potenzialmente dannosi per la sicurezza o la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro. Trattandosi di pericolo specifico di impresa, le misure andranno esplicitate all'interno del documento di gestione della sicurezza dell'impresa.



## Gestione emergenze

GESTIONE DELLE EMERGENZE	<p>L'impresa dovrà disporre di personale proprio addetto alla gestione delle emergenze pronto soccorso e antincendio.</p> <p><u>Prima di iniziare le attività, nel corso del sopralluogo prendere visione delle tavole affisse nei vari punti con il piano di evacuazione e le vie di fuga.</u></p> <p>I fabbricati oggetto delle attività (ad esclusione di Balocco, Carisio e Milano Ghisolfi) sono dotati di un proprio impianto di rilevazione fumi oltre che dei dispositivi remoti per la segnalazione degli incendi.</p> <p>Sono inoltre dotati di estintori portatili e di manichette antincendio.</p> <p><i>Nel programma di informazione/formazione dei dipendenti evidenziare che alla Centrale Operativa dovrà, in ogni caso, essere sempre segnalata qualsivoglia situazione anomala o pericolosa.</i></p> <p><u>CENTRALE OPERATIVA TRONCO A4      011 91415208</u></p> <p><i>Allegato al presente documento il piano di evacuazione con le norme comportamentali antincendio</i></p> <p><b><u>È fatto divieto assoluto di utilizzare gli ascensori in caso di allarme e/o incendio.</u></b></p>
--------------------------	---

## Prescrizioni particolari

### Gestione delle emergenze

Per tutte le necessità avvertire immediatamente gli enti preposti e informare la Centrale Operativa Aziendale ai numeri:  
Sala Radio A4 Rondissone      **011.91415208**

### Delimitazioni e protezioni elementari delle aree operative

Le aree oggetto di interventi particolari dovranno essere adeguatamente segnalate.

### Utilizzo di macchine/attrezzature di SATAP SpA

Non è consentito l'utilizzo di macchine/attrezzature di SATAP S.p.A.

### Slittamenti per la gestione delle sovrapposizioni

Si informa che saranno possibili slittamenti della tempistica prevista per le attività oggetto dell'affidamento al fine di gestire correttamente eventuali sovrapposizioni interferenti o altre situazioni di pericolo o emergenza non preventivabili.

### Organizzazione logistica

I depositi temporanei dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile di commessa che provvederà a sua volta al coordinamento con le strutture aziendali interessate. Detti depositi andranno opportunamente delimitati e segnalati.

### Norme per l'utilizzo, lo stoccaggio, e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi

È vietato lo stoccaggio anche solo provvisorio di materiali pericolosi nelle aree di pertinenza della Società. L'impresa dovrà avere con sé e gestire opportunamente la quantità necessaria di materiali per lo svolgimento delle attività della giornata.

### Riunioni di cooperazione e coordinamento

L'impresa ha l'obbligo di partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno indette ai fini della gestione dei rischi interferenziali.

### Dotazione di tutti i dipendenti di tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## Procedure autorizzative minime

L'appaltatore principale, nell'ambito dell'attività di cooperazione e coordinamento, trasmetterà a SATAP SpA, i documenti di valutazione dei rischi che provvederà ad elaborare in adempimento dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e quelli che a sua volta richiederà alle imprese affidatarie (stralcio del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/08).

Per lavori in presenza di traffico nelle pertinenze di SATAP SpA, l'appaltatore principale provvederà a richiedere preventivamente l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e l'autorizzazione a manovre per tutto il proprio personale e per il personale delle imprese esecutrici utilizzate.

Le autorizzazioni a manovre sono nominative, ed i Datori di Lavoro delle Imprese interessate dovranno farsi carico dell'informazione/formazione specifica ai lavoratori che saranno tenuti a sottoscrivere copia dell'autorizzazione da ritrasmettere alla SATAP SpA.

## Aggiornamenti del documento

Ogni nuovo elemento relativo alla natura del presente documento ovvero nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, dovrà essere segnalato al referente di SATAP SpA con adeguato anticipo, affinché lo stesso possa valutare se dette variazioni siano tali da incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali ulteriori provvedimenti.

Dato che il presente documento non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico" (si veda a tal proposito la Circolare n° 24 del Novembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), la presente valutazione deve essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative che dovessero intervenire in corso d'opera.

## Elenco degli allegati

1. Norme comportamentali nell'attraversamento delle piste di esazione pedaggi.
2. Piano di evacuazione e norme comportamentali.

**FIRME DOCUMENTO**

**PER LA SOCIETA' CONCESSIONARIA AUTOSTRADALE.**

S.A.T.A.P. S.p.A.  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Dott. Ing. Marco Comi)

**PER L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE ATTIVITA'.**